

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Proposta di Regolamento del Centro Agro-Alimentare di Parma

DEFINIZIONE E GESTIONE DEL CENTRO

Art. 1 – Oggetto del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività e dei servizi afferenti il Centro Agro-Alimentare di Parma.
2. Il Centro è costituito dai locali e da tutti i beni strumentali messi a disposizione degli operatori economici, nonché dai servizi e dalle reti telematiche, necessari per lo svolgimento dell'attività.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- *Commercio all'ingrosso*, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i., l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;
- *Centro Agro-Alimentare*, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge regionale E.R. n. 1/1998, un centro polifunzionale integrato comprensivo di strutture e di aree, che assume un ruolo di riferimento centrale nelle fasi dell'aggregazione, della selezione, della conservazione e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari;
- *Ente istitutore del Centro agro-alimentare*, Comune di Parma;
- *Ente gestore del Centro agro-alimentare di Parma*, CAL S.r.l.;
- *Posteggio*, l'area che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- *Contratto di servizio*, strumento di regolazione dei rapporti e degli obblighi reciproci tra ente istitutore del Centro ed ente gestore dello stesso, finalizzato ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e l'autonomia gestionale del Centro agro-alimentare;
- *Operatori di mercato*, i venditori e gli acquirenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/1998;
- *Commissionari*, soggetti che operano acquisti e vendite in nome proprio ma per conto dei committenti ai quali sono legati da un mandato.

Art. 3 – Gestione del Centro Agro-alimentare

1. Il Centro è gestito da C.A.L. S.r.l. secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 19.1.1998, n° 1 e nel contratto di servizio stipulato con il Comune di Parma.
2. C.A.L. S.r.l. può affidare a terzi la gestione di servizi che non ritenga di gestire direttamente, nel rispetto di quanto previsto nel contratto di servizio con il Comune di Parma e nel rispetto delle disposizioni vigenti, commisurando l'affidamento a parametri di efficienza, competitività ed economicità.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 4 – Compiti di C.A.L. S.r.l.

1. C.A.L. S.r.l. è responsabile del regolare funzionamento del Centro, dei servizi, delle strutture e infrastrutture, secondo quanto disposto dal presente regolamento.
2. C.A.L. S.r.l., in particolare, provvede:
 - all'assegnazione dei posteggi e delle aree agli operatori secondo le modalità di cui al successivo art. 16;
 - a controllare il regolare svolgimento dei servizi del Centro, in osservanza dell'articolo 9 e ss. del presente Regolamento;
 - promuovere progetti e interventi di sviluppo e innovazioni tecnologiche per la qualificazione del Centro, anche su segnalazione degli operatori.
3. Il CAL, quale ente gestore, ha l'obbligo di porre in essere ogni attività diretta ad assicurare l'efficienza, competitività ed economicità della propria gestione e, per tali finalità, può:
 - destinare eventuali stand liberi non assegnati, in concessione temporanea a commercianti all'ingrosso o produttori, che consentano di integrare l'assortimento di prodotti del mercato;
 - promuovere, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
 - partecipare a fiere e o eventi e manifestazioni espositive;
 - promuovere specifici progetti finalizzati ad incrementare il volume di affari proprio e dei propri concessionari anche attraverso la costituzione di raggruppamenti o associazioni temporanee di impresa con i concessionari nonché attraverso l'individuazione di clienti nazionali ed esteri da indirizzare ai medesimi concessionari, essendo inteso che per le attività specificatamente svolte a favore dei concessionari nell'ambito di associazioni temporanee ovvero di promozione dell'attività dei concessionari, il CAL potrà richiedere ai concessionari stessi un corrispettivo per l'attività svolta a loro favore;
 - adottare i provvedimenti che si rendano necessari per la tutela del patrimonio.

Art. 5 – Direttore del Centro Agro-alimentare

1. In osservanza alla L.R. 19.1.1998, n° 1, al Centro è preposto un Direttore, nominato dall'ente gestore, che sovrintende al regolare funzionamento dello stesso e dei relativi servizi.
2. In particolare, il Direttore:
 - accerta il possesso dei requisiti ex art. 71 comma 1 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., per l'ammissione alle vendite ed acquisti e del personale annesso;
 - disciplina gli orari di apertura e chiusura del Centro sentita la Commissione e, in via eccezionale e per necessità indifferibili, può consentire il carico e lo scarico delle merci in orari diversi da quelli stabiliti;
 - autorizza in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
 - accerta la corrispondenza delle derrate ed imballaggi ai requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
 - introduce e dispone ispezioni;

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

- dispone l'allontanamento dal mercato delle persone che si rifiutano di rispettare le norme vigenti o che turbano con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 6 – Commissione del Centro agro-alimentare

1. Al fine di promuovere la partecipazione degli operatori, dei produttori e degli acquirenti alle scelte gestionali inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Centro Agro-alimentare, è istituita una apposita Commissione di cui all'art. 9 L.R. Emilia Romagna 19 gennaio 1998 n. 1, presieduta dal Direttore, all'uopo delegato dal Presidente di CAL S.r.l.
2. La commissione è composta da 4 membri, oltre che dal Direttore, designati come segue:
 - un rappresentante dei concessionari del Centro, designato dai concessionari stessi;
 - un rappresentante dei commercianti al dettaglio, designato dalle Associazioni dei Commercianti;
 - un rappresentante dei commercianti ambulanti, designato dalle Associazioni dei Commercianti;
 - un rappresentante delle società che forniscono servizi all'interno della struttura mercatale, designato dalle società di servizi.
3. I membri della Commissione, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno designati, rimangono in carica per un periodo pari alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione di C.A.L. S.r.l. e sono rieleggibili.
4. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare, su invito del Cda di C.A.L. S.r.l., senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

Art. 7 – Funzionamento e compiti della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Direttore ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata richiesta da almeno due dei suoi componenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
3. I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.
4. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
5. La Commissione esprime determinazioni non vincolanti in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno, formula proposte sulle modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Centro ed esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dal presente regolamento.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno la commissione propone alla direzione del mercato un piano di programmazione degli orari di mercato, il calendario per l'anno successivo ed eventuali revisioni dei corrispettivi di mercato.
7. Le determinazioni della commissione sono trasmesse al Cda di CAL S.r.l. per la loro valutazione.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 8 - Rilevazioni statistiche e prezzi

1. Nel Centro debbono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. La rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte è effettuata al momento dell'ingresso della merce nel Centro, sulla base dei dati documentali forniti in accordo con gli operatori (specie merceologica, prezzi, quantità, provenienza, destinatario).
2. L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato dalla Direzione del Mercato, mediante il metodo della rilevazione, dell'intervista e a mezzo acquisizione dei listini dai concessionari e deve quindi basarsi sui prezzi reali di vendita riferiti al prodotto al netto di tara.
3. La Direzione deve provvedere alla massima e tempestiva divulgazione sul sito internet del mercato dei dati relativi alle tipologie di prodotto e prezzi di vendita con aggiornamento almeno settimanale, predisponendo appositi supporti informatici ed efficaci modalità di acquisizione dei dati, assicurando il costante aggiornamento e la corretta gestione dei dati stessi.

Art. 9 - Servizi

1. C.A.L. S.r.l. assicura e organizza, sentiti i concessionari, i seguenti servizi del Centro:
 - a) servizio di facchinaggio, movimentazione merci, guardiania e controllo ingressi;
 - b) rilevazione statistica e prezzi;
 - c) vigilanza igienico-sanitaria;
 - d) servizio di pulizia del Mercato, smaltimento rifiuti ed imballaggi e manutenzione aree verdi;
 - e) servizio spalatura neve;
 - f) servizio di bar e ristoro;
 - g) servizio di posteggio per veicoli e automezzi;
 - h) servizio di pubblicità;
 - g) servizio di stoccaggio prodotti alimentari derivanti da sequestri operati dagli organi competenti nell'esercizio della funzione di accertamento dell'abusivismo commerciale ed eventuale smaltimento degli stessi, da operare a titolo gratuito in accordo con l'amministrazione comunale;
 - j) ogni altro servizio ausiliario del Mercato.
2. I servizi di cui al precedente comma 1, con l'esclusione di quelli di cui alle lettere b), c), h), possono essere gestiti direttamente ovvero affidati a soggetti terzi, sulla base di apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti norme di legge.
3. I servizi di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e h) sono da considerarsi servizi essenziali e fondamentali la cui gestione può essere affidata a terzi solo previo parere espresso dall'Amministrazione Comunale.
4. Gli affidatari dei servizi dovranno rispondere dei danni arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
5. Le ditte incaricate non possono trasferire ad altri soggetti il servizio assunto.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 10 – Vigilanza igienico-sanitaria

1. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è svolto dai competenti organi in ottemperanza alle normative vigenti.
2. Gli operatori addetti alle mansioni a rischio previste dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale dell'01/03/2004 n. 342 recante "Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11/2003", sono tenuti all'acquisizione dell'attestato di formazione per alimentaristi.

Art. 11 Facchinaggio, movimentazione merce e guardiania

1. I servizi accessori al funzionamento del Mercato e così pure le operazioni di scarico, carico e movimentazione delle derrate sono svolti dall'ente gestore che può affidarle a terzi, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/98 e dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Parma.
2. Nell'ambito dei rispettivi posteggi (intendendosi per tale finalità anche la banchina ed il pianale dei veicoli ad essi accostati) i concessionari, i loro dipendenti e i conferenti le merci possono, nel rispetto della disposizione del successivo comma 5 del presente articolo, effettuare direttamente le operazioni di carico/scarico di proprie merci, restando inteso che potranno altresì richiedere l'intervento dell'ente gestore ovvero del terzo appaltatore a ciò incaricato. I clienti possono procedere autonomamente alle operazioni di carico nel rispetto delle indicazioni tecniche riportate nella disciplina del trasporto, della movimentazione merci e della circolazione merci nel CAL.
3. I servizi di facchinaggio sono remunerati in base all'attività effettivamente svolta, in forza della tariffa fissata dall'ente gestore. I facchini sono responsabili delle merci loro affidate e non possono imporre ai concessionari la loro opera né rifiutarla quando sia richiesta.
4. E' ad essi vietato farsi aiutare da persone estranee nel disimpegno della loro attività. Durante la loro permanenza nel Mercato e nelle aree o nei posteggi ad esso pertinenti, i facchini debbono osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e indossare l'uniforme prescritta dall'ente gestore. E' vietato ai facchini svolgere operazioni di compravendita o di mediazione tra operatori e venditori.
5. Le operazioni di scarico avvengono esclusivamente nelle piattaforme centralizzate quando i destinatari della merce siano più di due o direttamente al posteggio di vendita quando i destinatari siano fino a due.
6. Quando i facchini non riescono ad effettuare contemporaneamente tutte le prestazioni, devono dare la precedenza alle operazioni di scarico e successivamente alle richieste degli operatori (concessionari ed acquirenti) che non si servono di personale proprio.
7. I concessionari possono avvalersi di personale proprio per il carico dei mezzi accostati alle banchine dei posteggi di vendita, ove gli stessi abbiano comunicato l'intenzione di avvalersi di tale facoltà alla Direzione entro il 30 settembre di ogni anno.
8. Il servizio di guardiania è assicurato durante gli orari di apertura del Centro. Oltre tali orari compete al Direttore valutare l'eventuale estensione del servizio anche su proposta della Commissione.
9. Il servizio di guardiania e controllo ingressi deve assicurare il funzionamento del Centro ed ha il compito di regolamentare e controllare gli accessi di persone e merci all'interno del CAL.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

10. L'orario di tali servizi viene predisposto dal Direttore su proposta della Commissione.

Art. 12 – Pulizia e smaltimento rifiuti e imballaggi

1. I servizi di pulizia del Centro e di smaltimento dei rifiuti e degli imballaggi sono svolti da C.A.L. S.r.l. che può affidarli a terzi secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/1998 e dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Parma.

Art. 13 – Corrispettivi, tariffe e depositi cauzionali

1. I proventi della gestione debbono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento e alla promozione del Centro e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.
2. I corrispettivi di concessione dei posteggi e di ogni altro locale e spazio, qualunque ne sia la destinazione, sono deliberati da C.A.L S.r.l., sentito il parere della Commissione del Centro agro-alimentare. CAL S.r.l. dovrà prevedere una riduzione dei corrispettivi di concessione legata alla commercializzazione prevalente di produzioni "a chilometri 0"¹ e/o prodotti DOP², IPG³, DOC⁴, DOCG⁵ e STG⁶.
3. Detti corrispettivi, comprendono il godimento delle attrezzature, dei parcheggi, dell'organizzazione e del funzionamento dell'intero stabilimento, nonché delle prestazioni e dell'assistenza del personale preposto al Mercato stesso e devono essere pagati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione della relativa nota di addebito, prevedendosi in caso di ritardato pagamento una penale pari al 5% della somma dovuta.
4. Per garantire i propri impegni, i concessionari devono prestare apposita fideiussione di importo pari a quattro corrispettivi mensili, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti da C.A.L S.r.l..
5. Le tariffe dei servizi del Centro sono adottate con le stesse modalità dei corrispettivi di concessione e opportunamente pubblicizzate dalla direzione del mercato.
6. Non possono essere imposti o esatti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti da C.A.L. S.r.l. o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

¹ Nel concetto generale di "Km zero" c'è l'obiettivo del consumo alimentare sostenibile, con prodotti stagionali del proprio territorio, nel caso specifico l'Emilia Romagna e Regioni confinanti, perché accorciare i chilometri, che gli alimenti percorrono dalla produzione alla tavola, significa aiutare l'ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare locale e abbattere i prezzi; per ogni tipologia di prodotto dovrà essere indicato il luogo d'origine.

² Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengano realizzate in un'area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione.

³ Designazione di un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

⁴ Designazione di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione approvato con Decreto Ministeriale.

⁵ Designazione riservata a prodotti già riconosciuti DOC che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle di prodotti analoghi, per effetto dell'incidenza di fattori naturali, umani e storici, e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale.

⁶ Designazione di un prodotto a cui l'Unione Europea ha riconosciuto un "attestazione di specificità" intesa come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. La specificità del prodotto viene così strettamente legata alla tradizione, con particolare riferimento alla materie prime o ai processi produttivi di un determinato prodotto, e non fa riferimento ad un'origine.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

OPERATORI

Art. 14 – Venditori e acquirenti

1. Sono ammessi al mercato, in qualità di venditori ed acquirenti i soggetti indicati nell'art. 10 della L.R. n. 1/1998.
2. I consumatori privati sono ammessi al mercato negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore. CAL S.r.l. dovrà favorire l'accesso dei consumatori prevedendo, a tal fine, almeno due ore di apertura giornaliera.
3. Non è consentito l'ingresso di soggetti non autorizzati o in difformità a quanto stabilito nel presente articolo.
4. Gli operatori del mercato sono direttamente responsabili dei danni da essi arrecati al mercato o a terzi.

Art. 15 – Documenti per l'accesso al Mercato

1. C.A.L. S.r.l. organizza e controlla l'anagrafe degli utenti, dei conferenti e dei clienti del Mercato, anche ai fini della verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di legge, rilasciando apposita tessera di riconoscimento. Sarà consentito l'accesso ad eventuali visitatori, previa presentazione di documento di riconoscimento in portineria.
2. Le associazioni dei concessionari debbono collaborare strettamente con l'ente gestore nell'effettuare i necessari riscontri e nel segnalare le eventuali anomalie.
3. La tessera deve essere esibita, a richiesta del personale preposto al controllo, ed è soggetta ad apposita vidimazione.
4. C.A.L. S.r.l. in ogni caso potrà revocare e/o sospendere il diritto di accesso agli acquirenti e, in generale, a chiunque risulti non in possesso dei requisiti di cui sopra o che, comunque, si ritenga possa provocare turbativa alla normale attività commerciale del Centro.

POSTEGGI DI VENDITA

Art. 16 – Concessioni

1. I posteggi di vendita e le aree pertinenziali sono dati in concessione da C.A.L. S.r.l. agli operatori di cui all'art. 10, lett. a-venditori, della L.R. n. 1/1998, attraverso apposito Avviso pubblico.
2. I criteri concorsuali saranno i seguenti:
 - capacità imprenditoriale;
 - entità dell'attività svolta;
 - impianti di produzione, lavorazione, confezionamento, mezzi di trasporto, attrezzature, personale utilizzato;
 - qualità dei servizi forniti;
 - gamma e assortimento dei prodotti posti in vendita;
 - progetti di sviluppo aziendale e di innovazione.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 16 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i, non possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente. Alla scadenza delle concessioni in essere, CAL S.r.l.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

si riserva, tuttavia, di valutare, nei Bandi pubblici, l'eventuale riconoscimento di un punteggio correlato all'anzianità dell'azienda, qualora le disposizioni interne e comunitarie pro tempore vigenti lo consentissero.

3. Alle concessioni non sono applicabili le disposizioni in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale previsto dalla legge.

Art. 17 – Durata della concessione e termine

1. La durata della concessione è fissata in 12 anni. Per effetto delle disposizioni dell'art. 16 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i, le concessioni non possono essere rinnovate automaticamente. Alla scadenza delle concessioni in essere, CAL S.r.l. si riserva, tuttavia, la valutazione di eventuali rinnovi automatici, qualora le disposizioni interne e comunitarie pro tempore vigenti lo consentissero.
2. Le concessioni cessate non legittimano pretese economiche e verranno riassegnate attraverso bandi di gara.
3. I concessionari possono recedere dalla concessione con preavviso di almeno 6 mesi.
4. Le concessioni cessano:
 - alla scadenza del periodo previsto;
 - per rinuncia del concessionario;
 - per atto di revoca adottato da C.A.L S.r.l..

Art. 18 - Assegnazione dei posteggi

1. Al concessionario saranno assegnati il posteggio di vendita ed aree eventualmente disponibili ritenuti più rispondenti ai criteri contenuti nel Bando di concorso, valutando la funzionalità complessiva del Centro.
2. Per accertata necessità di riorganizzazione del Centro, C.A.L S.r.l., sentito il parere della Commissione, ha la facoltà di attribuire al concessionario un'altra postazione compatibilmente con la superficie destinata alle operazioni di vendita, facendosi carico delle spese di trasferimento.
3. I posteggi destinati esclusivamente ai produttori singoli o associati sono assegnati dal Direttore del Mercato ai richiedenti. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, che svolgono attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte all'interno dello stabilimento adeguata allo spazio esistente, in relazione alla movimentazione delle derrate e comunque compatibilmente alle aree totali rimaste disponibili.
4. Le assegnazioni sono valide per il periodo rispondente alla durata della concessione e per i produttori soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

Art. 19 – Titolarità dei posteggi e modifiche

1. La concessione può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.
2. La concessione può essere volturata in proprietà o in gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti purché venga insieme ceduta o locata l'azienda. La volturazione deve essere comunicata all'Ente gestore almeno 30 giorni prima che la cessione si concretizzi.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

3. La morte del concessionario, deve essere comunicata immediatamente all'Ente gestore, comunque non oltre 30 giorni dall'evento e dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza della medesima, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel Centro. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti. Gli eredi debbono acquisire i requisiti entro un termine massimo di un anno, scaduto il quale decadono dalla concessione.
4. Qualora il titolare di una ditta già operante stabilisca di conferire l'azienda in una costituenda società di cui intenda diventarne socio, può chiedere che l'atto di concessione sia trasferito alla nuova società; C.A.L S.r.l. può autorizzare, in questo caso, la volturazione della titolarità della concessione in essere alla nuova società la quale succede, a tutti gli effetti, alla ditta precedentemente concessionaria.
5. L'accorpamento o la fusione fra società concessionarie comporta l'unificazione della concessione; C.A.L S.r.l. valuterà le eventuali richieste in tal senso, nell'ambito delle oggettive possibilità di riorganizzazione del Centro, con particolare riguardo alla salvaguardia delle condizioni di concorrenza e di trasparenza delle attività del Centro.
6. La nuova concessione comporta la rinuncia delle singole concessioni in atto, nonché la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e le condizioni previste dal presente regolamento.
7. La titolarità delle concessioni, anche a seguito di processi di accorpamento, fusione, unificazione o di ampliamento della base operativa, consentirà l'assegnazione di posteggi nella misura massima di 4 unità non necessariamente contigue e ciò allo scopo di assicurare al Centro i necessari equilibri concorrenziali.
8. Fuori delle ipotesi disciplinate dal presente articolo è vietata ogni forma di sub-concessione.

Art. 20 - Gestione del posteggio

1. I concessionari e i produttori sono responsabili della corretta gestione del posteggio.
2. E' fatto divieto ai concessionari e ai produttori di consentire l'accesso al posteggio di personale non autorizzato.
3. I concessionari, per i rapporti con C.A.L S.r.l., debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio indicando, altresì, sulla testata dello stesso, il nome della ditta e la ragione sociale, sulla base dei criteri di uniformità indicati da C.A.L S.r.l..
4. I concessionari debbono curare che i posteggi e le pertinenze siano tenuti puliti e liberi da ogni rifiuto, conferendo questi ultimi in ottemperanza alle disposizioni pro tempore vigenti.
5. I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.
6. Durante le ore di chiusura del Mercato, è consentito ai concessionari e loro dipendenti rimanere nello stabilimento per la conduzione della loro attività.
7. Qualsiasi modifica al posteggio dovrà essere realizzata previa autorizzazione di C.A.L S.r.l. e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

8. E' vietato occupare in qualsiasi modo spazi diversi da quelli in concessione, salvo deroghe temporanee da concordare con il Direttore.
9. E' consentito ai concessionari di sospendere l'attività per un periodo non superiore a trenta giornate lavorative per ogni anno solare per l'effettuazione del periodo di ferie, previa richiesta alla direzione da presentare almeno 7 gg. prima del periodo di ferie richiesto. La direzione valuterà le richieste pervenute assicurando la corretta funzionalità del mercato.

Art. 21 – Riconsegna dei posteggi

1. Al termine del periodo concessorio il posteggio deve essere riconsegnato a C.A.L S.r.l. entro i 15 giorni successivi nelle stesse condizioni preesistenti riportate nel verbale di consegna, libero di persone e cose. In difetto C.A.L S.r.l. è legittimato a provvedere direttamente a liberare i locali di cose e attrezzature presenti nello spazio coperto, con l'ausilio della vigilanza urbana, a cura e spese del soggetto inadempiente.

Art. 22 – Minimi di attività commerciale

1. C.A.L S.r.l., sentita la Commissione del Centro, può fissare minimi di attività annuali per i posteggi assegnati.
2. Qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo di attività fissato per un biennio, C.A.L S.r.l., può provvedere al trasferimento del concessionario interessato in strutture di minori dimensioni e alla contestuale assegnazione del posteggio resosi libero ad altro concessionario che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti per la migliore utilizzazione dello stesso. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività restano salve eventuali cause di forza maggiore.

Art. 23 – Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti

1. I produttori provvedono alla vendita esclusivamente dei loro prodotti.
2. I concessionari di posteggio, non produttori, possono effettuare vendite anche per conto terzi se specificatamente incaricati dai proprietari della merce, attenendosi a quanto disposto dal presente Regolamento e dall'art. 10 della L.R. n. 1/1998.
3. In ogni caso, i dipendenti degli operatori – a qualsiasi titolo presenti nell'attività di commercializzazione in atto all'interno del Centro – non potranno svolgere autonome pattuizioni di vendita e di acquisto, al fine di non apportare turbative al corretto svolgimento delle funzioni mercatali.
4. Analogo divieto è pienamente operante per i dipendenti dell'ente gestore.

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Art. 24 – Responsabilità

1. C.A.L S.r.l. non assume responsabilità nei riguardi dei concessionari, degli operatori o dei frequentatori del Centro, fatte salve quelle espressamente previste dalla legge.
2. I concessionari, gli operatori e i frequentatori del Centro sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, agli impianti e ai locali dello stesso.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 25 – Circolazione dei veicoli

1. L'ingresso e la sosta dei mezzi, nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Centro con apposito provvedimento.

Art. 26 – Ordine interno

1. Nelle aree di pertinenza del Centro, è vietato quanto di cui appresso:
 - ingombrare i luoghi di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione o l'operatività dello stabilimento;
 - attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - sollecitare offerte e curare o sottoscrivere raccolte quale che ne sia l'ente beneficiario;
 - esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. senza autorizzazione;
 - introdurre animali;
 - accendere fuochi;
 - accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - porre in essere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Centro e delle contrattazioni;
 - ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

Art. 27 – Vendita dei prodotti

1. Il Direttore del Centro ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizioni che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i concessionari sono tenuti a collaborare con la Direzione mettendo a disposizione proprio personale.
3. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le norme comunitarie.
4. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 32 e ss. del presente regolamento.

Art. 28 – Merce in entrata e in vendita

1. Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dell'apertura del Mercato.
2. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, tutte le partite presenti nel posteggio si ritengono in vendita; esse sono passibili di controlli stabiliti da legge e regolamenti.
4. La merce in entrata deve essere indirizzata ai concessionari scortata di documentazione a norma di legge.
5. Dell'esatta osservanza delle norme in vigore in materia di commercializzazione di alimenti è responsabile in ogni caso l'operatore che ne tratta la vendita.

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 29 – Vendita all’asta

1. C.A.L S.r.l. può istituire vendite con il sistema dell’asta pubblica, definendone modalità e condizioni.

Art. 30 – Derrate affidate alla Direzione del Mercato

1. C.A.L S.r.l. provvede, a mezzo concessionari, alla vendita delle derrate pervenute nel Mercato all’indirizzo dei concessionari o produttori sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti o irreperibili.
2. CAL S.r.l. provvede a versare entro 7 giorni il ricavato netto delle suddette vendite agli aventi diritto.
3. C.A.L S.r.l. non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso produttori, mittente o altri, per le operazioni di commercializzazione o per i prezzi praticati in dipendenza delle operazioni suddette.

Art. 31 – Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite

1. Gli operatori del Centro possono chiedere a C.A.L. S.r.l. la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle derrate non aventi i requisiti prescritti e di avvenuta distruzione delle stesse.
2. Per le derrate invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposita ispezione a C.A.L S.r.l. che, verificandone il deterioramento, rilascia certificato di attestazione.
3. L’operatore deve ottemperare alle prescrizioni del CAL relativamente alle derrate non ammesse alla vendita, rimanendo peraltro direttamente responsabile, quanto alla merce dallo stesso posta in vendita, per l’osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 32 – Controlli e sanzioni

1. In ogni momento C.A.L. s.r.l. può effettuare verifiche e controlli circa il buon funzionamento del Centro e il rispetto delle disposizioni vigenti.
2. L’accertamento delle violazioni compete al CAL e agli altri soggetti competenti per materia, secondo i principi di cui alla Legge regionale Emilia Romagna n. 21/1984 e s.m.i.. Il CAL è altresì competente a ricevere il rapporto dagli organi accertatori, ad applicare le sanzioni e all’introito dei relativi proventi.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate, quando non altrimenti previsto da diverse disposizioni di legge, nel rispetto dei limiti edittali di cui all’art. 7 della citata Legge regionale n. 21/1984 e s.m.i., secondo gli importi e avuto riguardo alle sanzioni accessorie di cui alla tabella dell’art. 34 del Regolamento.

Art. 33 – Revoca

1. C.A.L S.r.l. potrà revocare la concessione nei seguenti casi:
 - a. cessione totale o parziale di posteggi a terzi, effettuata in contrasto con le norme applicabili o con il presente regolamento o sub concessione;

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

- b. inattività completa per trenta giorni consecutivi, previa diffida e successiva sospensione dell'attività;
- c. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
- d. mancato pagamento dei corrispettivi decorsi 10 giorni dalla presentazione della nota di addebito e/o mancata prestazione di idonea garanzia fideiussoria previa diffida;
- e. Danni arrecati al mercato o a terzi da parte degli operatori previa diffida.

La revoca è dichiarata da C.A.L S.r.l. previa contestazione degli addebiti all'interessato, sentita la Commissione di Mercato, salva ogni altra azione civile e penale.

2. I presupposti e le condizioni che determinano la revoca delle concessioni debbono essere immediatamente contestati dall'interessato, il quale entro 8 giorni, può presentare osservazioni e giustificazioni. Conclusa la fase di contestazione, C.A.L S.r.l. provvede ad emanare formale atto di revoca della concessione che ha efficacia costitutiva immediata dal momento della notifica.

Gli atti di revoca sono comunicati alla Commissione di Mercato.

Art. 34. - Tabella sanzioni pecuniarie e correlate sanzioni amministrative

Articolo	Descrizione precetto violato	Pagamento in misura ridotta	Sanzione accessoria correlata
5 Comma 2	Mancato rispetto dell'orario di mercato	Euro 100,00	
11 Comma 3,	Rifiuto ingiustificato di prestare il servizio richiesto da parte dei facchini	Euro 100,00	
11 Comma 4	Accettazione, da parte dei facchini, dell'aiuto di soggetti estranei non autorizzati e/o effettuazione operazioni di compravendita o di mediazione tra operatori e venditori	Euro 100,00	
11 Comma 7	Mancata comunicazione alla direzione, entro in 30 settembre di ogni anno, da parte dei concessionari, dell'impiego di personale proprio per il carico dei mezzi accostati alle banchine dei posteggi di vendita	Euro 100,00	
13 Comma 3	Mancato pagamento dei corrispettivi decorsi 10 giorni dalla presentazione della nota di addebito.	Euro 100,00	Revoca autorizzazione previa diffida a ottemperare in un congruo termine
13 comma 4	Mancata prestazione di idonea fideiussione	Euro 100,00	Revoca autorizzazione previa diffida a prestare la garanzia in un congruo termine
14 Comma 4	Ingresso di soggetti non autorizzati o in difformità a quanto stabilito nel presente articolo	Euro 100,00	

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

14 comma 5	Danni arrecati al mercato o a terzi da parte degli operatori	Euro 100,00	Diffida in caso di prima violazione; Revoca autorizzazione in caso di reiterazione annuale della violazione
15 Comma 3	Mancata esibizione della tessera a richiesta del personale preposto e/o mancata vidimazione della stessa.	Euro 50,00	
19 Commi 2 e 3	Mancata comunicazione all'Ente gestore della volturazione almeno 30 giorni prima che la cessione si concretizzi e/o mancata comunicazione della morte del titolare entro 30 giorni dall'evento	Euro 100,00	Diffida ad operare le comunicazioni in un congruo termine
19 Comma 2 e 8	Cessione totale o parziale di posteggi a terzi, effettuata in contrasto con le norme applicabili o con il presente regolamento o sub concessione del posteggio	Euro 300,00	Revoca autorizzazione
20 Comma 2	Violazione del divieto, da parte di concessionari di consentire l'accesso al punto vendita di personale non autorizzato.	Euro 50,00	Diffida in caso di prima violazione; sospensione in caso di reiterazione annuale.
20 Commi 3, 4, 7 e 8	Mancata indicazione, da parte dei concessionari, sulla testata del rispettivo posteggio, del nome e ragione sociale della ditta, sulla base dei criteri di uniformità indicati da C.A.L S.r.l e /o mancata pulizia e corretto conferimento rifiuti e/o modifiche al posteggio non autorizzate da CAL srl e/o occupazione di spazi diversi da quelli in concessione.	Euro 100,00	Diffida in caso di prima violazione; sospensione in caso di reiterazione annuale.
20 Comma 9	Sospensione dell'attività per un periodo ininterrotto-superiore a trenta giornate lavorative per ogni anno solare e/o mancato rispetto del termine per la presentazione della richiesta di ferie.	Euro 200,00	Sospensione attività previa diffida a ripristinare l'attività in un congruo termine (solo per l'interruzione dell'attività). Revoca in caso di inottemperanza alla diffida dopo la sospensione dell'attività
21 Comma 1	Mancata riconsegna del posteggio entro 15 giorni dal termine del periodo concessorio nelle condizioni preesistenti libero di persone e cose	Euro 300,00	Esecuzione in danno
23 Comma 2	Vendita per conto terzi, da parte di concessionari non produttori, in violazione alle disposizioni regolamentari.	Euro 100,00	Diffida in caso di prima violazione; sospensione in caso di reiterazione annuale.
23 Commi 3 e 4	Svolgimento di autonome pattuizioni di vendita e di acquisto da parte di dipendenti degli operatori o dell'Ente gestore	Euro 200,00	
25 Comma 1	Inosservanza delle disposizioni concernenti l'ingresso e la sosta dei	Euro 100,00	

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

	mezzi e il carico/scarico delle merci		
26 Comma 1	Inosservanza di una o più delle disposizioni dirette ad assicurare l'ordine interno del mercato	Euro 200,00	Diffida in caso di prima violazione; sospensione in caso di reiterazione annuale.
27 Comma 4	Alterazione del peso con bagnatura o altro artificio e/o vendita di prodotti eccessivamente bagnati	Euro 200,00	Diffida in caso di prima violazione; sospensione in caso di reiterazione annuale..
28 Comma 2	Mancata separazione, da parte del venditore, della merce venduta e non ritirata rispetto a quella in vendita e/o mancata apposizione di cartellino indicante il compratore	Euro 50,00	Diffida in caso di prima violazione; sospensione in caso di reiterazione annuale.
30 Comma 1	Mancata tenuta, da parte di commissionari e mandatari, in libera visione della Direzione di mercato, degli atti e documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti	Euro 100,00	
	Ogni altra violazione del presente Regolamento	Euro 50,00	

Art. 35 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento:

- a) può essere modificato da C.A.L S.r.l., nel rispetto della L.R. n. 1/1998, previo assenso del Comune di Parma;
- b) entra in vigore dalla data di adozione da parte di CAL S.r.l.;
- c) esplica la sua efficacia sino all'adozione di eventuali nuove disposizioni che lo rendano inapplicabile.